

Codice A1816B

D.D. 1 dicembre 2020, n. 3214

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio, località Vallone Rumiano, Castello - Istanza n. 54833/2020.**



**ATTO DD 3214/A1816B/2020**

**DEL 01/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio, località Vallone Rumiano, Castello – Istanza n. 54833/2020.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 54833/2020 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Chiusa di Pesio, nella persona del Sindaco Sig. Baudino Claudio in data 19/11/2020 – assunta al Protocollo n. 57626;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 26/11/2020, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento di abete rosso, abete bianco con faggio e altre latifoglie	8,5400	8,5400

Totale	8,5400	8,5400
--------	--------	--------

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Chiusa di Pesio, nella persona del Sindaco Sig. Baudino Claudio, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Chiusa di Pesio (località Vallone Rumiano, Castello), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Chiusa Pesio	-----	62	1	13,8887	5,1000
Chiusa Pesio	-----	62	2	12,0661	2.4600
Chiusa Pesio	-----	62	3	31,8900	0,9800
Totale					8,5400

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 8,5400 interessata da un rimboschimento di abete rosso, con presenza di abete bianco, faggio e altre latifoglie, interessata dagli schianti da vento occorsi nell'anno 2018;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati dalla presente Determinazione Dirigenziale;

- si approva la deroga dall'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale regionale vigente, valida per l'art. 41 del Regolamento stesso;

- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 3.789 mc, suddivisi in 2.880 mc di abete rosso, 151 mc di faggio e 758 mc di abete rosso; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante, adottati per la redazione del P.F.A. vigente;
- si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5000 ha, per favorire la conservazione della biodiversità;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante schiantate oppure ancora in piedi ma gravemente compromesse;
- non potranno essere tagliate: le piante ancora in piedi in qualsiasi condizione fitosanitaria a meno che instabili, nonché le piante al di fuori della perimetrazione del lotto;
- dovranno essere rilasciate tutte le piante diverse da quelle elencate al punto precedente;
- al fine di favorire l'insediarsi della rinnovazione si propone di prescrivere il rilascio in bosco di alcuni piccoli nuclei di piante o di parti di piante schiantate, parzialmente o non sramate, scelte opportunamente tra il materiale di minor o nullo valore, in modo da favorire l'affermarsi della rinnovazione naturale, proteggendo la stessa dai danni degli ungulati eventualmente presenti;
- eventuali interventi di manutenzione della viabilità esistente, *qualora necessari*, dovranno effettuarsi nei limiti dell'art.48 del Regolamento forestale, che comportano movimenti terra nella quantità massima di 100 mc/ha intervento, pertanto non superiori a 854 mc in totale; qualora fosse necessario superare tali limiti dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni di rito;
- qualora necessaria, l'apertura della via temporanea di esbosco per gru a cavo dovrà effettuarsi solamente dopo l'approvazione di apposita variante nei limiti dell'art. 52 del Regolamento forestale;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare, per quanto possibile, le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
  1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni

necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe